

**PROCEDURA ORGANIZZATIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON LE  
PARTI CORRELATE DI ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.**



Documento approvato originariamente dal Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. in data 17 giugno 2013 e s.m.i.

## ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

### PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

#### Premesse

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Italia Independent Group S.p.A. (la “**Società**”), direttamente o, ove presenti, per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all’ammissione delle azioni della Società sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l’“**EGM**” e “**Borsa Italiana**”).

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Emittenti Euronext Growth Milan (ex AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale) adottato dall’EGM il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti EGM**”), si applica (i) la disciplina di cui all’articolo 10 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “**Regolamento Consob**”), nonché (ii) le disposizioni in tema di parti correlate approvate da Borsa Italiana per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull’EGM (di seguito, le “**Disposizioni Parti Correlate**”).

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere favorevole dell’Amministratore Indipendente, ha approvato la presente Procedura nella riunione del giorno 17 giugno 2013 e le successive modifiche nelle riunioni del 30 maggio 2022 e del 28 luglio 2023; la Procedura in questione entra in vigore lo stesso giorno della relativa approvazione.

Fermo restando quanto previsto al punto successivo della presente Procedura, il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità con l’articolo 4, comma 6, del Regolamento Consob, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento Consob, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

#### **Articolo 1 Definizioni**

1.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- (a) **Amministratore Delegato:** ciascuno degli amministratori della Società cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’articolo 2381, comma 2, del codice civile;
- (b) **Amministratore Indipendente:** gli amministratori della Società che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società;
- (c) **Amministratore Non Correlato:** gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte
- (d) **Assemblea:** indica l’assemblea dei soci della Società;
- (e) **Collegio Sindacale:** si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
- (f) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero Comitato:** il comitato di volta in volta costituito, composto da tre amministratori non esecutivi e Non Correlati, e in maggioranza Indipendenti;

- (g) **Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
- (h) **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola Operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di Operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola Operazione che la società controllata intende compiere;
- (i) **Interessi Significativi:** la significatività, ai fini della presente Procedura, di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una Operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dall'Amministratore Delegato, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.
- (e) **Operazione con Parti Correlate ovvero Operazione:** si intendono le operazioni definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Alla data di approvazione della presente Procedura, secondo la definizione riportata nell'Appendice al Regolamento Consob, per "operazioni con parti correlate" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]. Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; e (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- (f) **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni che non superino Euro 50.000;
- (g) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** quelle Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura, a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- (h) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (i) **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie quelle indicate nell'Allegato 2 alla presente Procedura;
- (j) **Parti Correlate:** i soggetti definiti dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e meglio specificate all'Allegato 3 alla presente Procedura, che riprende la nozione contenuta nel Regolamento Consob;
- (k) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo articolo 4 della presente Procedura da adottare, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, qualora, in relazione a

una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione;

- (l) **Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e s.m.i.;
- (m) **TUF:** il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo Unico dell'intermediazione finanziaria*) e s.m.i.

1.2 Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento Consob.

## **Articolo 2 Individuazione delle Parti Correlate**

- 2.1 Ai fini della Procedura, ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale è tenuto a: (i) comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la lista dei soggetti che, con riferimento a detto componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, siano stretti familiari ovvero rientrano nei punti (vi) e (vii) della lettera (b) della definizione di Parti Correlate di cui all'Allegato 3 alla presente Procedura, e (ii) fornire preventiva comunicazione all'Amministratore Delegato nel caso in cui egli stesso, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.
- 2.2. Nello svolgimento dei compiti assegnatigli ai sensi della presente Procedura, l'Amministratore Delegato potrà avvalersi di apposta funzione aziendale.

## **Articolo 3 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

- 3.1 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato nei casi di cui all'articolo 5 della presente Procedura. Nella richiesta sono individuati (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ii), della presente Procedura, e (ii) il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere di cui al successivo articolo 6.
- 3.2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.
- 3.3. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata mediante sottoscrizione, da parte della maggioranza dei membri del Comitato, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

## **Articolo 4 Presidi Equivalenti**

- 4.1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui all'articolo 1.1, lettera (b) della presente Procedura, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
  - (a) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero,

- (b) il parere di cui al successivo articolo 6 è rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente, dal solo Amministratore Indipendente, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
  - (c) il parere di cui al successivo articolo 6 è rilasciato dal presidente del Collegio Sindacale, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
  - (d) il parere di cui al successivo articolo 6 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal presidente del Collegio Sindacale tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 4.2. In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

### **Articolo 5 Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate**

- 5.1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 5.2. Qualora ritenga che l'Operazione sia con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Amministratore Delegato i dati dell'Operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:
- (a) se l'Operazione è effettivamente un'Operazione con Parti Correlate;
  - (b) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo articolo 15;
  - (c) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 9; e
  - (d) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.3. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (b) e (c) che precedono, l'Amministratore Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile resta onerata di informare l'Amministratore Delegato del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 5.4. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (b) e (c) che precedono, l'Amministratore Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, come indicato al successivo articolo 6.
- 5.5. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (b) e (c) che precedono, l'Amministratore Delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione, come indicato al successivo articolo 6.
- 5.6. Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare il parere motivato:
- (a) l'Amministratore Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ed eventualmente al Consiglio di Amministrazione qualora l'Operazione rientri nella sua competenza esclusiva ovvero l'Amministratore Delegato ritenga di sottoporla comunque all'approvazione di detto organo collegiale) – tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere

sull'Operazione da parte del Comitato e per l'eventuale esame da parte del Consiglio di Amministrazione – una relazione contenente informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tale relazione dovrà riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto, le modalità di determinazione dello stesso nonché le valutazioni sulla sua congruità rispetto ai valori di mercato di Operazioni simili, gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate;

- (b) nel caso le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, l'Amministratore Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro.

#### **Articolo 6 Parere del Comitato sulle Operazioni con Parti Correlate**

- 6.1. Una volta ricevute le informazioni dall'Amministratore Delegato, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione e comunque entro il termine individuato nella richiesta di cui al precedente articolo 3.1, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare e rilasciare il proprio parere motivato non vincolante, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 6.2. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Per i servizi resi dagli esperti indipendenti viene stabilito un tetto massimo di spesa, riferito a ciascuna singola Operazione, pari in linea di massima al 5% del controvalore dell'Operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 alle Disposizioni Parti Correlate.
- 6.3. L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare, quantomeno, il procedimento valutativo seguito per valutare la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi i pareri rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

#### **Articolo 7 Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate**

- 7.1. L'organo competente a decidere sull'Operazione con Parti Correlate decide sempre previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura.
- 7.2. Le Operazioni con Parti Correlate non di competenza dell'Assemblea devono sempre essere approvate da un Amministratore Delegato (se rientranti nei suoi poteri) ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza non di competenza dell'Assemblea devono essere approvate in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 La Società si avvale, in conformità agli articoli 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell'articolo 10 del Regolamento Consob, della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione nel

caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'Assemblea.

- 7.4. Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.5. Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione all'Amministratore Delegato e, per suo tramite, alla Funzione Responsabile.

### **Articolo 8 Operazioni di competenza assembleare**

- 8.1. Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.
- 8.2. In relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sulla quale vi sia il parere negativo di un Amministratore Indipendente, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'Assemblea non potrà approvare la delibera qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'autorizzazione dell'Operazione, il raggiungimento in Assemblea delle maggioranze di legge.

### **Articolo 9 Approvazione di Delibere-quadro**

- 9.1. Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere-quadro**”).
- 9.2. Le Delibere-quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento previsto per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
  - (a) la durata della Delibera-quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
  - (b) l'ammontare massimo previsto, in euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-quadro;
  - (c) il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione e alle condizioni previste;
  - (d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-quadro almeno trimestralmente.
- 9.3. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi le soglie per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilite all'Allegato 1 di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura.
- 9.4. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione di cui ai precedenti articoli 5, 6, e 7 della presente Procedura.

### **Articolo 10 Società controllate e collegate, direzione e coordinamento**

- 10.1. Le disposizioni relative ai procedimenti di istruttoria, valutazione e approvazione di cui ai precedenti articoli 5, 6, e 7 della presente Procedura non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 10.2. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'articolo 6 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

### **Articolo 11 Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate**

- 11.1. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.
- 11.2. Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 11.3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la società controllata informa tempestivamente l'Amministratore Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM e dalla presente Procedura.
- 11.4. L'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute, valuta se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 e procede di conseguenza.
- 11.5. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente all'Amministratore Delegato le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura e predisporre una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 11.6. Resta comunque fermo quanto previsto al successivo articolo 15.

### **Articolo 12 Informativa endosocietaria**

- 12.1. L'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni ricevute dalle Funzioni Delegate e con cadenza almeno trimestrale, una informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite.

### **Articolo 13 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate**

- 13.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza (anche se da realizzarsi da parte di società controllate italiane o estere) la Società dovrà predisporre un documento informativo ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Consob e dell'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").
- 13.2. Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate all'Allegato 1 alla presente Procedura, dovrà egualmente essere predisposto un Documento Informativo. Ai fini del presente paragrafo rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse



ai sensi dell'articolo 15 della presente Procedura. Le Operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

- 13.3. La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo già pubblicato, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, una versione aggiornata del documento. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.
- 13.4. Nel caso in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni previsto dal precedente paragrafo 13.2, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 13.5. Negli stessi termini previsti dai precedenti paragrafi 13.3 e 13.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o Amministratori Indipendenti e/o di esperti indipendenti o esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti ed esperti qualificati come indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 1 delle Disposizioni Parti Correlate, motivando tale scelta.
- 13.6. Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal paragrafo 13.1 del presente articolo e dai citati articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso la Società pubblichi le informazioni di cui al presente paragrafo in documenti separati, è possibile fare semplicemente riferimento alle informazioni già pubblicate.
- 13.7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti EGM e dall'articolo 114, comma 1, del TUF, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente paragrafo o sul sito internet della Società.

#### **Articolo 14 Informazioni ex articolo 11 Regolamento Emittenti EGM**

14.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Emittenti EGM, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'Operazione e l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (c) l'indicazione se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato 1 alla presente Procedura, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 15 della presente Procedura;
- (d) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

#### **Articolo 15 Esclusioni ed esenzioni**

15.1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento Consob, a:

- (a) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (b) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) le Operazioni di Importo Esiguo;
- (d) le Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

15.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- (a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 14-bis del TUF;
- (b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 15.1, lettera (a) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti;

- (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 13, paragrafi da 1 a 7, della presente Procedura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti EGM, la Società indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunica altresì le suddette informazioni entro il termine previsto dal paragrafo 13.3 della presente Procedura agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate. Sulla base di tale informativa, gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, verificano entro due mesi dalla ricezione della predetta informativa la corretta applicazione delle condizioni di esenzione a tale tipologia di Operazione;
- (d) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- (e) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi, di altre Parti Correlate della Società. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente Procedura.

15.3. Nel caso in cui le Operazioni che beneficiano di uno dei casi di esenzione siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società provvederà a comunicare agli Amministratori Indipendenti, che esprimono un parere sull'Operazione con Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'Operazione che ha beneficiato dell'esclusione; l'invio di tali informazioni è effettuato su base annua.

### **Articolo 16 Disposizioni Finali**

- 16.1. La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno triennale ed in ogni caso quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.
- 16.2. La presente Procedura può essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'articolo 1, comma terzo, delle Disposizioni Parti Correlate.
- 16.2. La presente Procedura e le relative modifiche sono applicabili a far tempo dalla loro approvazione.

## ALLEGATO 1

### Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Sono considerate “Operazioni di Maggiore Rilevanza”:
- 1.1. Le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’Operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- (b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

- (c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2. Le Operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 1.3. In caso di cumulo di più Operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti dal paragrafo 1.1 ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob siano individuate come "di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, in tale richiesta la Società comunica le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

## **ALLEGATO 2**

### **Operazioni ordinarie**

Sono considerate Operazioni Ordinarie tutte le operazioni di qualsiasi natura che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

Rientrano nella definizione di Operazioni Ordinarie, comunque, anche:

- (a) i servizi e le operazioni di advisory per operazioni di finanza straordinaria;
- (b) i servizi e le operazioni di advisory per la definizione di strutture finanziarie e societarie;
- (c) i servizi e le operazioni di valutazione, perizia, redazione di pareri di congruità e stime del valore di aziende, di pacchetti azionari, di rami di azienda e di marchi commerciali;
- (d) i servizi e le operazioni di redazione di pareri e studi di fattibilità relativi a progetti di razionalizzazione, ristrutturazione, integrazione societaria o sviluppo tramite investimenti.

## ALLEGATO 3

### Definizione di Parti Correlate

Alla data di approvazione della presente Procedura, secondo la definizione riportata nell'Appendice 1 al Regolamento Consob, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9];
  - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]. Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole" e "stretti familiari" indicate nei principi contabili internazionali e altresì contenute nell'Appendice al Regolamento Consob.